




COMUNE DI CAIOLO
PROVINCIA DI SONDRIO



ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 12 Reg. Delibere


OGGETTO: Approvazione programma del fabbisogno del personale 2015/2017 e verifica di cui all'art. 33, c. 2, del D. Lgs.vo 162/2011 e s.m.i.

L'anno duemilaquindici addì 19 del mese di MARZO alle ore 20.00
nella sede comunale, previa convocazione avvenuta nei modi e nei termini di legge,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

| Cognome e nome | Carica | Pr. | Ass. |
|-------------------|--------------|-----|------|
| PIRANA GIUSEPPE | Sindaco | X | |
| PARUSCIO ALDO | Vice Sindaco | X | |
| BRUSEGHINI MONICA | Assessore | X | |

Partecipa il Segretario Comunale **Pansoni Dr. Annalisa**

Il Sig. **Pirana Giuseppe**, nella sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento indicato in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 39, commi 1 e 19, della L. 27/12/1997, n. 449 che ha introdotto l'obbligo della programmazione triennale delle assunzioni, obbligo confermato dall'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e dall'art. 91, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale, in particolare, prevede che gli organi di vertice dell'amministrazione sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;

RICHIAMATO il vigente fabbisogno di personale e programma assunzioni per il triennio 2014/2016 approvato con propria deliberazione n. 36 del 26.06.2014;

TENUTO CONTO delle disposizioni in materia di personale introdotte:

❖ dal D.L. 24.06.2014, n. 90 e dalla relativa Legge di conversione 11.08.2014, n. 114 e in particolare:

- delle nuove facoltà assunzionali per gli Enti soggetti al patto di stabilità disposte dall'art. 3:
 - per gli anni 2014 e 2015 gli Enti soggetti al patto di stabilità possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente (comma 5, primo periodo);
 - per gli anni 2016 e 2017 questa facoltà assunzionale viene fissata nel limite dell'80%, per poi passare al 100% a decorrere dal 2018 (comma 5, terzo periodo);
 - a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno di personale e di quella finanziaria e contabile (comma 5, quinto periodo);

Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli Enti, nei quali l'incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25%, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80% della spesa relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente e nel limite del 100% a decorrere dal 2015 (comma 5-quater);

- dei nuovi requisiti per poter effettuare assunzioni:
 - nuovo comma 557 quater alla L. 296/2006, introdotto dall'art. 3, comma 5 bis, del citato D.L. n. 90/2014, il quale testualmente dispone che “ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli Enti assicurano nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente, cioè 2011-2012-2013;

❖ dalla L. 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), art. 1, comma 424, ai sensi della quale: “Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie di processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'Economia e delle Finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle”;

❖ dalla circolare Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministero per gli affari regionali e le autonomie n. 1/2015;



TENUTO ALTRESI' CONTO che l'art. 1, comma 47, della L. 30/12/2004, n. 311, stabilisce che "In vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazioni delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente";

PRESO QUINDI ATTO che:

- non è consentito bandire nuovi concorsi a tempo indeterminato;
- la capacità assunzionale va destinata prima di tutto ai vincitori di concorso (non agli idonei) e alla ricollocazione del personale in soprannumero delle Province destinatarie dei processi di mobilità;
- ripetute pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti hanno ritenuto che la deroga al regime limitativo delle assunzioni recata dall'articolo citato, art. 1, comma 47, L. 311/2004, si fonda sul fatto che la mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte a disciplina limitativa, non genera alcuna variazione della spesa complessiva e quindi l'operazione risulta neutra per la finanza pubblica. Per l'ente destinatario, quindi, gli ingressi di personale in mobilità non vanno a detrimento del monte assunzioni effettuabili secondo la disciplina limitativa ad esso applicabile;
- alla luce della richiamata circolare ministeriale n. 1/2015 non è consentito bandire procedure di mobilità se non riservate esclusivamente al personale di enti di area vasta;

VERIFICATO che

- la spesa derivante dalle cessazioni degli anni passati 2013 e 2014 è pari a zero;
- non sono presenti vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate al 1° gennaio 2015;

RICORDATO che questo Comune ha aderito alla gestione associata con la Comunità Montana Valtellina di Sondrio delle funzioni fondamentali di cui alla lett. a) dell'art. 14 del D.L. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010;

PRESO ATTO che, nelle more dell'attivazione del nuovo modello associativo, è intervenuta la legge n. 11 del 27.02.2015 che proroga al 31.12.2015 l'esercizio obbligatorio delle funzioni fondamentali;

VISTO che, per quanto riguarda le assunzioni a tempo determinato, l'art. 11, comma 4 bis, del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114/2014, che ha modificato l'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, "A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni dello Stato possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50% delle spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009 Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della L. 296 del 27.12.2006, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente".

Naturalmente, deve comunque essere rispettato il limite di spesa complessivo con riferimento al valore medio del triennio precedente 2011-2012-2013;

VISTO, in particolare, il principio di diritto espresso dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti nell'adunanza del 29.01.2015 sulla corretta applicazione dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 "Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del citato decreto, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4 bis, del D.L. 90/2014 non si applicano agli enti in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della L. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009";

DATO ATTO che questo Comune ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2013 e, in base ai dati disponibili alla data odierna, sarà rispettato anche per l'anno 2014, e che tale circostanza non fa operare le

limitazioni di cui all'art. 76, comma 4, del D.L. n. 112/2008 convertito con L. n. 133/2008;

VISTO l'art. 41, comma 2, del D.L. n. 66/2014, convertito con L. n. 89/2014, relativo ai tempi medi di pagamento e dato atto che risulta rispettato, per l'anno 2014, il termine di 90 giorni quale tempo medio di pagamento previsto dalla normativa stessa per cui non opera il divieto di assunzioni;

DATO ATTO, altresì, che è stato pubblicato nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti che rispetta ampiamente la disposizione prevista in materia;

VISTO il prospetto riassuntivo redatto dall'Ufficio Ragioneria, conservato agli atti, dal quale risulta che questo ente:

- ha rispettato l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui all'art. 1, comma 557-bis-ter-quater, della legge 296/07 e s.m.i.;
- ha rispettato, nell'anno 2014, il limite di spesa di personale, con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013;
- ha rispettato il limite del 50% dell'incidenza della spesa complessiva impegnata per il personale sulla spesa corrente dell'ente;
- rispetta, per le assunzioni a tempo determinato, il limite previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78 del 31.05.2010, convertito con modificazioni nella legge 122 del 30.07.2010, come modificato dall'art. 11, comma 4-bis, del D.L. 90/2014, convertito nella legge 114/2014 (limite del 50% o del 100% per gli enti in regola con l'obbligo di riduzione spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 legge 296/2006);
- assicura il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013, tenuto conto delle spese di personale previste per gli anni 2015/2016, comprensive delle assunzioni programmate in tale sede;

EVIDENZIATO, inoltre, che questo Comune:

- ha effettuato la rideterminazione della dotazione organica con propria deliberazione n. 47 del 26.10.2009;
- ha aggiornato, con propria deliberazione assunta in data odierna, per il triennio 2015/2017, il piano delle azioni positive in materia di pari opportunità di cui all'art. 48, comma 1, del D.Lgs. 198/2006;
- ha approvato il piano delle performance 2014 con propria deliberazione n. 47 del 30.07.2014;
- ha costituito il Comitato Unico di Garanzia con deliberazione G.C. n. 15 del 07.02.2013;
- attualmente non ha in essere contratti di lavoro a tempo determinato;
-

VISTO, altresì, l'art. 33 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, come sostituito dall'art. 16 della Legge 12/11/2011, n. 183, che stabilisce "le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale, prevista dall'art. 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica. Le Amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1, non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro, con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere";

CONSIDERATO che la condizione di soprannumero si rileva alla presenza di personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica o qualora l'ente sia impossibilitato a rispettare i limiti della spesa di personale previsti dalla legislazione vigente;

VISTI il D.Lgs. 165/2001, il D.Lgs. 150/2009 e s.m.i., il D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010, il D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014, la legge 23.12.2014 n. 190;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e tecnica contabile espresso ai dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge:

DELIBERA



1. Dare atto che per il triennio 2015-2017 non è previsto alcun fabbisogno di personale a tempo indeterminato nonché a tempo determinato;
2. Di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno del personale, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazione del quadro di riferimento;
3. Di dare atto che, come previsto dall'art. 33, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 nel testo da ultimo modificato dall'art. 16 della Legge 183/2011, è stato verificato che, al momento, non si segnalano situazioni di soprannumero o eccedenze di personale sia in relazione alle esigenze funzionali che alla situazione finanziaria e pertanto l'ente non deve avviare nel corso dell'anno 2015 procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti;
4. Di comunicare il presente atto alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 7 del CCNL 1.04.1999;
5. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web comunale nella sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione di 1° livello “Personale” – sottosezione di 2° livello “Dotazione organica”, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013”;
6. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

ALLEGATO ALLA DELIBERA DELLA G.C. N. ¹² del 19.03.2015




AVENTE PER OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2015/2017 E VERIFICA DI CUI ALL'ART. 33, COMMA 2, DEL D.LGS. 165/2011 E S.M.

Il sottoscritto Aldo Paruscio - Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Caiolo (SO) esprime parere favorevole sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D. Lgs.vo 267/2000, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. B) della Legge n. 213/2012.

Caiolo, lì 17.03.2015


Il Resp. del Servizio Finanziario
Aldo Paruscio



Letto , confermato e sottoscritto


IL PRESIDENTE

Giuseppe Pirana



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Annalisa Pansoni



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Comune in data 20 MAR. 2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Contestualmente alla pubblicazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Caiolo, 20 MAR. 2015


IL MESSO COMUNALE

Cinzia Vettovalli




IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Annalisa Pansoni




CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..
- La presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Annalisa Pansoni



Copia della presente deliberazione viene trasmessa:

- Al Servizio del Territorio
- Al Servizio Economico Finanziario – Amministrativo
- Al Servizio alla Persona ed Affari Generali